



Allegato =B= al rep. n.19842/11776

STATUTO

FONDAZIONE ANGELO MARINELLI

ART. 1 COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE - DURATA

La Fondazione "**Istituto Angelo Marinelli**" avente sede in Guiglia (MO), frazione Samone, Via Cattani n. 285, fondata da Suor Rita Marinelli con atto ricevuto dal Notaio Zauli Saiani Avv. Italo di Modena in data 2 agosto 1932, è stato eretto in Ente Morale con R.D. 10 Novembre 1932.

L'Istituto è una Fondazione di diritto privato con personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 dal codice civile, attribuita con decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 333 del 27.4.1995.

Ad avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della stessa, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'ente diventerà quindi "Fondazione Angelo Marinelli ETS" oppure "Fondazione Angelo Marinelli ente del Terzo settore".

La Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha durata indeterminata.

ART. 2 SCOPI ED OBIETTIVI

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs n. 117/17, la Fondazione opera nei seguenti settori d'interesse generale:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS.

La Fondazione ha i seguenti scopi:

- favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo intel-

Registrato a **Modena**
il 26 gennaio 2026
N. 1746
Serie 1T
Esatti € 245,00

lettuale di bambini e ragazzi;

- diffondere e sostenere la partecipazione e l'inclusione degli individui, la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche e religiose;
- realizzare attività educative, formative e sportive per ragazzi e giovani della parrocchia di Samone di Guiglia e paesi limitrofi;
- sviluppare esperienze educative per giovani e ragazzi a contatto con la natura e con uno stile di vita essenziale;
- animare il territorio con proposte culturali e ricreative mantenendo vive le relazioni sociali tra gli abitanti;
- sviluppare esperienze di turismo consapevole a contatto con il territorio e la natura;
- sviluppare progetti di aiuto e solidarietà sul territorio di Guiglia.

Il tutto nell'ambito del territorio della Regione Emilia-Romagna.

A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed, in particolare, anche in collaborazione con le Parrocchie e le altre realtà associative presenti sul territorio può:

- 1) gestire l'organizzazione di attività di animazione e di aggregazione per bambini, ragazzi e adulti, sia normodotati che diversamente abili, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative anche fornendo servizi di ospitalità e foresteria;
- 2) promuovere attività atte a diffondere e sostenere la partecipazione e l'inclusione degli individui, la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche e religiose;
- 3) promuovere attività di formazione attraverso scuole e corsi di aggiornamento teorico/pratici, o in collaborazione con istituti scolastici e/o Associazioni di Categoria, per educatori, insegnanti, operatori sociali e cittadini e per tutte le categorie professionali finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del territorio, dei beni culturali e naturali e dei prodotti tipici e artigianali.

Il tutto anche mediante la stipula di apposite convenzioni e contratti con Enti Pubblici, Istituti, Associazioni, privati (sia persone fisiche che giuridiche).

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti

di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3 PATRIMONIO E MEZZI D'ESERCIZIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale conferito dal/i fondatore/i, descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante ed essenziale.

Tale patrimonio potrà essere incrementato e/o alimentato dai beni mobili e immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con:

- le rendite derivanti dal patrimonio originario, nonché dai beni acquisiti con trasformazioni patrimoniali o con ulteriori liberalità;
- le quote di sostegno alla spesa percepite per la realizzazione dei servizi corrisposti;
- i contributi di enti e di privati non destinati ad incremento del patrimonio;
- lo svolgimento, unitamente alle attività proprie della Fondazione, anche di attività occasionali di carattere commerciale finalizzate sempre al raggiungimento degli scopi del presente Statuto, tramite l'esecuzione di attività soggette ad autorizzazione dei vari enti interessati, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione, attività esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio di Amministrazione.

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

ART. 4 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Consiglio d'Indirizzo.

Tutti gli Organi collegiali della Fondazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'or-

gano potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione composto dal Parroco pro-tempore della Parrocchia di Samone di Guiglia e da quattro membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Parroco di Samone di Guiglia è di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio dura in carica quattro anni e i consiglieri possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di recesso di uno o più consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, il Consiglio stesso provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione dei supplenti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.

Entro il termine di tre mesi dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal membro più anziano.

ART. 6 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare:

- approva entro il mese di maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere e del primo Organo di Controllo in carica;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli a lui già spettanti per Statuto;
- approva eventuali regolamenti;
- delibera, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, le modifiche dello Statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 13.

I componenti del Consiglio di Amministrazione tenuto conto della particolarità della Fondazione non hanno diritto ad alcun compenso relativo all'esercizio delle funzioni attribuite.

ART. 7 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente l'indicazione del relativo ordine del giorno e deve essere spedita per lettera almeno 5 giorni prima della data fissata.

Nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telegramma da spedirsi 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

La convocazione può essere eseguita con altro mezzo tecnico purché documentabile.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e le deliberazioni, fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in altri punti, sono adottate con la maggioranza assoluta dei presenti, a votazione palese o con voto segreto in caso di questioni concernenti persone. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In mancanza di formale convocazione, le riunioni sono validamente costituite quando sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

ART. 8 POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ai rapporti con le autorità tutorie.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 9 ORGANO DI CONTROLLO

La Fondazione si dota di un Organo di Controllo monocratico, nominato dal Consiglio d'Indirizzo, fatta eccezione per il primo Organo di Controllo che viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile. Ad esso si applica l'art. 2399 del Codice civile relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza dello stesso.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento della Fondazione;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale siano stati redatti in conformità alle linee guida di cui agli articoli 13 e 14 CTS. Il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale danno atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua durata in carica.

L'Organo di Controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti.

ART. 10 CONSIGLIO D'INDIRIZZO

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da coloro che aderiscono ad un apposito bando quadriennale elaborato dalla Fondazione rivolto a persone interessate al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio d'Indirizzo ha il compito di formulare proposte

per le attività della Fondazione e nominare quattro membri del Consiglio di Amministrazione, nonché due supplenti da cooptare qualora vengano meno uno o più membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato, almeno una volta all'anno, dal Presidente della Fondazione, anche se uscente, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno la metà dei componenti del Consiglio d'Indirizzo stesso.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato in forma scritta.

La convocazione deve essere inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo, da comunicarsi a ciascun componente per posta o per via telematica e deve essere pubblicata presso la sede legale mediante affissione in luogo visibile.

Il Consiglio d'Indirizzo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti.

I membri del Consiglio di indirizzo possono essere esclusi dall'organo in caso di:

- violazioni dello statuto, dei regolamenti interni o delle delibere degli organi della Fondazione;
- comportamento dannoso nei confronti della Fondazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica previa contestazione degli addebiti all'interessato e concessione di un termine per difendersi.

ART. 11 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale, secondo la disciplina del Codice del Terzo Settore, articoli 13 e 14.

ART. 12 DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

ART. 13 LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio d'Amministrazione, con la maggioranza dei tre quarti, può deliberare lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari.

In caso di scioglimento della Fondazione, verranno nominati con la stessa maggioranza uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente finalità

similari ed operante nel territorio modenese, previo parere positivo del Registro Unico del Terzo Settore, come previsto dall'art. 45 del codice del terzo settore.

ART. 14 LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo può essere esaminato da ciascun Consigliere e dall'Organo di Controllo, su richiesta.

ART. 15 NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme tempo per tempo vigenti in materia.

F.to ERIKA VERDI

F.to ROBERT MESSAN KWADZO LOKOSSOU

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.